

BGE 43 III 48

Bundesgericht (BGE), 1917-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_III_48

FR: ATF 43 III 48

IT: DTF 43 III 48

Volltext

48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 9. Februar in Sachen Schwyter * ausgesprochen hat, - die Verhältnisse des Schuldners in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht einer neuen Würdigung zu unterziehen sind, um das Vorhandensein der Voraussetzungen nachzuprüfen, an welche die VO die Bewilligung der Rechtswohlthat knüpft. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 10. Sentenza. 27 febbrajo 1917 in causa Ca.ssani. Proroga generale delle esecuzioni a norma dell'ordinanza federale 16 dicembre 1916. - L'inventario previsto all'art. 5 dell'ordinanza e base del giudizio di proroga: esso deve quindi precederlo. - Obbligo del giudice di esaminare i libri di commercio del debitore. Inammissibilità della nomina a commissario del rappresentante del debitore. A. - Giuseppe Fisse, negoziante di antichità e di oggetti d'arte in Lugano e con succursali in Ginevra e St. Moritz, chiedeva il 17 gennaio 1917 alla Pretura di Lugano-Città che gli venisse concessa la proroga generale delle esecuzioni fino al 30 giugno 1917 conformemente all'ordinanza 16 dicembre 1916 del Consiglio federale. All'istanza, firmata in suo nome da E. Bernaseoni, ragioniere in Lugano, il debitore Fisse univa un inventario delle merci del suo magazzino in Lugano, ehe accusava un attivo di 40,238 fr., ed un elenco dei suoi creditori indicante un passivo di 19,784 fr. 05 ct. : bilancio attivo 20,453 fr. 95 ct. All'udienza del 14 febbrajo 1917, nella quale il debitore era assistito dal soprannominato sig. * N° 7 in diesem Bande. unu Konkurskammer. N° 10. 49 Bernasconi, la ditta Edoardo Cassani in Treviglio faceva opposizione alla domanda di proroga adducendo: che non risultava che l'inventario fosse stato eretto dall'ufficio delle esecuzioni, ehe il debitore non aveva prodotto i suoi libri e registri di commercio, ehe nell'inventario non figurava rimpporto degli oggetti che Fisse aveva in deposito o consegna per conto Cassani di un valore di 17,674 fr., in riguardo dei quali a Cassani spetterebbe eventualmente un credito dello stesso importo, qualora gli oggetti fossero stati alienati o non potessero più venir rivendicati; ehe, parimenti, non erano state indicate nell'inventario le merci del debitore esistenti nelle succursali di Ginevra e di St. Moritz e che, finalmente, nell'elenco dei creditori allestito dal debitore e presente quindi nessuna garanzia, il credito Cassani dipendente da circolazione cambiaria non figurava ehe per 4048 fr., mentre in realtà esso era di 4677 fr. 40 ct. B. - Nella sua risposta il debitore non contestava in sostanza le allegazioni di Cassani: ammetteva ehe l'inventario era opera sua, ehe esso non conteneva gli oggetti avuti in consegna da Cassani e neanche le merci delle succursali di St. Moritz e di Ginevra, ma riteneva ehe l'inventario potesse poi essere completato dal commissario delegato. Ammetteva pure che il credito Cassani fosse superiore di circa 600 fr. a quello indicato nell'elenco dei creditori, ma faceva osservare ehe esso non alterava in modo essenziale il bilancio ehe accusava un attivo di 20,000 fr. Il debitore conchiudeva domandando il rigetto dell'opposizione sollevata da Cassani. C. - n Pretore di Lugano-Città, accogliendo gli argo-

menti adottati dal debitore, con decreto del 14 febbraio 1917 decideva: 1° L'istanza di Giuseppe Fisse è ammessa e concessa la proroga generale delle esecuzioni fino al 30 giugno p. v. 20 E nominato commissario dell'istante, con le attribuzioni di cui alle ordinanze federali, il sig. Bernasconi AS 43 111 - 1917

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Enrico in Lugano. Il commissario erigerà immediatamente un accurato inventario di tutte le merci di proprietà di Fisse in deposito presso lo stesso nei magazzini di Lugano, St. Moritz e Ginevra ecc. _ D. - Contro questa decisione Cassalji ricorre al Tribunale federale a mente dell'art. 4 dell'ordinanza precitata. Riconfermandosi nei motivi adottati davanti all'istanza cantonale, il ricorrente conchiude domandando che, annullato il decreto querelato del 14 febbraio, il Pretore di Lugano abbia: 1° Ad ordinare immediatamente: a) L'allestimento, a mezzo dell'ufficio di Lugano e per sua delegazione, degli uffici di St. Moritz e di Ginevra, dell'inventario di tutte le attività e merci in possesso del debitore, siano esse sua proprietà od in semplice deposito; b) l'immediata produzione in Pretore da parte di Fisse del suo bilancio completo e dei suoi registri di commercio. 2° A convocare al più presto una nuova adunanza dei creditori per la presentazione della situazione esatta del debitore e per la deliberazione sulla sua domanda di proroga. Considerando in diritto: 1° - L'art. 5 dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 dicembre 1916 concernente la proroga generale delle esecuzioni fa obbligo all'Autorità di concordato (nel Cantone Ticino, il Pretore) di «ordinare l'inventario dei beni del debitore, tosto che essa abbia ricevuto la domanda di proroga. Quest'inventario è da erigersi dall'ufficio delle esecuzioni (art. 163 e 164 LEF) e forma base e requisito essenziale (e non solamente provvedimento facoltativo, come prevedeva l'ordinanza precedente del 28 settembre 1914, art. 15) di tutto il procedimento di proroga, come ha dichiarato recentemente il Tribunale federale nella sentenza del 23 febbraio 1917 in causa Baerlocher & Co. contro il Presidente del Tribunale di Vevey. L'inventario di cui all'art. 5 dell'ordinanza und Konkurskammer. N° 10. 51 non può quindi venir sostituito, né da inventario eretto dal debitore - che non darebbe affidamento di essere completo e di contenere una stima imparziale delle attività - né come ammette erroneamente il Pretore, da un inventario eretto dal commissario delegato dopo che la proroga è stata accordata. Infatti, l'inventario di cui all'art. 6 dell'ordinanza non va confuso con quello di cui all'art. 5. Il primo, posteriore all'ammissione della proroga, non è richiesto in modo assoluto, ma solamente ove si reputi opportuna la nomina di un commissario delegato, e deve abbracciare anche le passività del debitore. Il secondo invece non comprende che le attività e deve precedere la decisione sulla proroga, di cui forma base. Ond'è che ove, come nel caso in esame, l'inventario dell'art. 5 eretto dall'ufficio delle esecuzioni faccia difetto, la decisione è affetta da vizio radicale e deve quindi essere annullata. Ne è fatta specie l'erezione di un inventario colle esecuzioni volute dalla legge era tanto più necessaria in quanto che quello presentato dal debitore era incontestatamente incompleto, poiché non comprendeva le merci delle successori: inoltre, l'esame della questione, se il debitore fosse nell'impossibilità di soddisfare i suoi creditori - tanto momentaneamente e solo per effetto degli avvenimenti di guerra (art. 10 dell'ordinanza), esigeva una stima imparziale delle merci (antichità e oggetti d'arte) inventariate, come quelle che non hanno prezzo corrente o di mercato, ma non possono essere valutate se non da periti. 2° - L'operato del Pretore è censurabile per altri motivi ancora. L'ordinanza prescrive (art. 1 al. 2 e art. 17) che la domanda debba essere corredata dalle «prove necessarie» (bilancio, elenco dei creditori, libri di commercio ecc.), per constatare lo stato patrimoniale del debitore. E pacifico che «le prove» presentate dal debitore non concernevano che il suo magazzino in Lugano e non tenevano

conto. ne delle attività ne delle passività delle succursali: inoltre l'elenco dei ereditari era stato

5~ Entscheidungen der Schuldbeitrungs- contestato e la contestazione era stata parzialmente am- messa dal debitore stesso anche per riguardo al l' ammon- tare dei debiti ivi menzionati. In queste condizioni l'esame dei libri e registri di commercio del del- >itore era mezzo di indagine indispensabile affinche il Pretore potesse formarsi un'opinione oggettiva ed indipendente delle stato patrimoniale di quest'ultimo : esso non avrebbe dunque dovuto pronunziare prima di avere assunto questo mezzo di prova. 30 - Inammissibile e finalmente la nomina del rap- presentante del debitore E. Bernaseoni. a commissario delegato. Nell'intento della legge (ordinanza art.6, 7 e 15) il commissario deve anzitutto curare gli interessi dei creditori di fronte al debitore : esso veglia a che il debi- tore non commetta atti a loro detrimento ed e persino tenuto a provocare la revoca della proroga, qualora gli consti che il debitore viola gli obblighi che la legge gli impone 0 che la proroga fu da esso ottenuta con false indicazioni ecc. Non e dunque conforme al 10 spirito della legge ne allo scopo che essa si prefigge il nominare a curatore una persona che per riguardo ai suoi rapporti personali 0 contrattuali col debitore sara proclive a favorirne gli interessi. 4° - Da questi motivi risulta che il decreto querelato 14 febbraio 1917 deve essere annullato. Il Pretore dovra anzitutto ordinare l'immediata erezione di un inventario completo all'ufficio di esecu-ione di Lugano, il quale avra ricorso agli uffici di Ginevra e di St. Moritz per l'in-ventario delle succursali: esso esigera dal debitore la produzione dei libri e dei registri di commercio e di un bilaneo completo ed esatto e quindi convochera una nuova adunanza dei creditori coniormente agli art.2 e 3 dell' ordinanza per la discussione e per nuova delibera- zione. Gli oggetti dati in deposito 0 consegna al debitore dovranno essere menzionati neU'inventario come attività appartenenti a terzi e non entreranno quindi in linea di conto per il computo dei bilancio, poiche la proroga \'.1 Konkurskammer. N° 11. non ha tratto che alla sospensione di atti esecutivi e laseia intatte le ragioni che terzi possono avere sugli oggetti in possesso del debitore. Pronuncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi. 11. Entscheid vom a7. Februar 1917 i. S. Ikonkursamt St. Gallen. Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden in Gebührenstrei!ig- keiten. - Grundsätze über die Verlegung der Inkassogebühr i. S. von Art. 19 GT z. SchKG. A. - Der heutige Rekursgegner J. F. Seeger in St. Gal- len hatte am 21. Januar 1915 aus der Konkursmasse Theodor Seeger die Liegenschaft Cafe Xeumanll, Oberer Graben 2 in St. Gallen ersteigert. Sämtliche auf dieser haftenden (Eigentümer-) Grundpfalldtitel waren bei der Eidgen. Bank St. Gallen als Faustpfand hinterlegt. Nach den Steigerungsbedingungen hätte für gewisse auf grund- versicherte Forderungen entfallende Beträge Barzahlung erfolgen sollen, doch unterblieb diese, weil die Faustpfand- gläubigerin sich mit dem Ersteigerer dahin verständigt hatte, dass der ihr zukommende Betrag mit einem jenem bewilligten Darlehen verrechnet werde und die Eidg.Bank die Grundpfandtitel weiterhin als Faustpfänder behalte. Das Konkursamt verrechnete für die Beträge, für welche Barzahlung vorgesehen war, eine Illkassogebühr VOll 160 Fr. und deckte diese aus dem allgemeinen Massever- mögen. Als 'der kantollalen Aufsichtsbehörde die Rechnullg des Konkursamtes als Konkursverwaltung im Konkurse Th. Seeger zur Genehmigung unterbreitet wurde, beanstan- dete diese die Verlegung der Gebühr auf die Masse und teilte dem Amte mit, dass damit der Ersteigerer edel' die